

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Forum Economia Innovazione -
Incubatore di Politiche Pubbliche ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata:

"Forum Economia Innovazione -
Incubatore di Politiche Pubbliche ETS".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova, in Via Corsica civico 19 interno 12A.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Genova può essere decisa dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione ha per scopo la diffusione, l'elaborazione e la produzione di proposte di politiche pubbliche e soluzioni amministrative orientate al sostegno del benessere dei cittadini e dei territori, incentrate sui criteri di innovazione, efficienza e sostenibilità, nonché l'attività di:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione collabora con le pubbliche amministrazioni, gli enti for e noprofit.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale enunciati.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 - PRINCIPI

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità.

L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta, il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli associati;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito né distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'Associazione.

A tale fine è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (salvo quanto infra previsto all'articolo 16 del presente Statuto), anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 - ESERCIZI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio (1 gennaio) e termina il trentuno dicembre (31 dicembre) di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il trentun dicembre duemiladiciannove (31 dicembre 2019).

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto finanziario) a condizione che sia rispettato il limite indicato dall'art. 13 del D. Lgs. 117/17 e viceversa il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) qualora detto limite risulti superato.

Il bilancio sarà redatto nel rispetto dei modelli predisposti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio dovrà essere depositato presso il R.U.N.T.S..

ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

Tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori che abbiano versato la quota associativa iniziale sono esentati dal versamento delle successive quote associative annuali.

L'ammontare della quota annuale è approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio

Direttivo.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione e sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

ART. 9 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche maggiorenni nonché persone giuridiche e/o enti che accettino gli articoli del presente Statuto e che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione necessariamente motivata in caso di diniego. La deliberazione è comunicata all'interessato. Colui che ha richiesto l'ammissione può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva riunione.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versamento delle quote associative ai sensi dell'articolo che precede.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale;
- soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota associativa.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può comunque assumere, qualora necessario, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Ciascun associato può partecipare senza limiti di tempo alla vita dell'Associazione, e può essere eletto alle cariche direttive dell'Associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il diritto di voto spetta ai soci fondatori nonché ai soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

ART. 11 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 12 - INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né avranno titolo a ripetere i contributi versati dall'associato deceduto.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato non è trasmissibile a terzi e si perde:

- per recesso;
- per morte;
- per l'esclusione a causa del mancato tempestivo pagamento delle quote e/o di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o in violazione dei doveri previsti dal presente Statuto o da norme di legge, nonché per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione è comunque tenuto al versamento della quota relativa all'anno in corso.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o PEC al medesimo associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché gli eredi dell'associato defunto, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/17, sempre che l'Assemblea non intenda affidare all'Organo di Controllo anche il controllo contabile qualora almeno un componente dell'Organo di Controllo sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Nell'Assemblea dell'Associazione hanno diritto di voto i soci fondatori nonché i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante semplice delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ove all'Associazione siano iscritti un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati ove siano iscritti un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, il tutto nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;
- che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;
- che nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della Associazione nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Sono di competenza assembleare le seguenti materie:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibere sull'esclusione degli associati, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 13 e 16 del presente Statuto;
- f) modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea tutte le materie alla stessa attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze dell'Associazione e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea, mediante invio agli associati di lettera raccomandata o e-mail o telefax, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

Laddove non sia diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del presente Statuto.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri anche non soci nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve in ogni caso essere scelta tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati. Si applica l'art. 2382 cod. civ..

I componenti del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. con le modalità indicate al sesto comma dell'art. 26 D. Lgs. 117/17 indicando a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni ovvero per la più breve durata stabilita dall'Assemblea al momento della nomina, e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea.

Agli amministratori per l'attività da loro prestata potrà essere riconosciuto un compenso che dovrà essere stabilito dall'Assemblea in misura proporzionata all'attività svolta ed alle responsabilità assunte, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, sull'ammissione/esclusione degli associati e sulla misura delle quote associative da proporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

ART. 17 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO - RAPPRESENTANZA

Il Consiglio Direttivo nomina i propri Presidente e Vice Presidente, nonché un Segretario ed un Tesoriere.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed agli associati, e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione, spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere se relativi a disposizioni di importi eccedenti la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per singola operazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione e provvede alle incombenze finanziarie della stessa, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa, redige il verbale dell'assemblea, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati e del libro dei verbali delle Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Presidente e coordina l'attività dell'associazione.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/17 nonché quando lo ritenga opportuno, l'Associazione con apposita deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o collegiale e in tale ipotesi composto da 3 (tre) membri per vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sull'osservanza delle finalità dell'ente in conformità agli obblighi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

Esso esercita altresì il controllo contabile nelle ipotesi previste dalla legge e qualora almeno un componente sia

Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea dell'Associazione potrà tuttavia in tali ipotesi provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei Conti cui attribuire il controllo contabile.

I componenti l'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e nel rispetto di eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo. Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabili di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal codice civile in materia di associazioni nonché alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117 del 2017.

L'Associazione è Ente del Terzo Settore soggetto ad iscrizione nel R.U.N.T.S., caratterizzato dal perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale mediante la diffusione, l'elaborazione e la produzione di proposte di politiche pubbliche e soluzioni amministrative orientate al sostegno del benessere dei cittadini e dei territori. Pertanto:

- a) è organizzato secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del bilancio e, quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge, la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Contabile;
- b) non può ripartire né distogliere utili o avanzi di gestione né fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento;
- c) è vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali;
- d) è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori, etc., superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione con qualsiasi mezzo;
- e) è prevista la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e la democraticità della struttura e degli organi sociali.

Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D. Lgs. 117/2017.